

IL GIUDICE

- osservato che in sede di conclusioni, subordinatamente al mancato accoglimento della principale richiesta di condanna per il delitto di atti persecutori, il Pubblico Ministero ha chiesto che l'imputato sia riconosciuto colpevole e condannato per il diverso reato previsto dall'art. 660 c.p., previa riqualificazione del fatto;
- considerata che analoga richiesta è stata proposta dalla difesa di parte civile nel corso della discussione;
- preso atto che sulla questione della (eventualmente) diversa qualificazione giuridica del fatto non si è aperto fra le parti un vero contraddittorio, essendosi in particolare la difesa dell'imputato, nel corso della lunga istruttoria, concentrata sul delitto contestato;
- ricordata l'importanza del tema della qualificazione giuridica del fatto, alla luce della giurisprudenza della CEDU, a partire dal famoso caso Drassich (con le sentenze della Corte Europea dell'11/12/2007 e della Corte di Cassazione del 12/11/2008 e 25/5/2009) sino alle più recenti pronunce dei giudici di legittimità (Cass. 18/2/2010, Di Gati, RV 246494; Cass. 19/2/2010, Fadda, RV 247371; Cass. 26/2/2010, Salord, RV 246922);
- rilevato che da ultimo (Cass. 29/4/2011, imp. C.C., n. 18590) la Suprema Corte, annullando la sentenza con la quale il giudice di merito aveva condannato l'imputato per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato come delitto di violenza privata, ha così motivato: "L'art. 111 Cost., comma 3, (inserito dalla novella costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) sancisce il diritto della persona accusata di un reato a essere "informata (..) della natura e dei motivi della accusa". La norma rappresenta la trasposizione, pressochè letterale, della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale recita in parte de qua "Ogni accusato ha più specificamente diritto a: a) essere informato (..) in un modo dettagliato della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico". L'inequivocabile tenore della formulazione esclude che la informazione possa essere limitata ai meri elementi fattuali posti a fondamento della "accusa". E impone, invece, pure la e-nunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati che necessariamente concorre a definirne la "natura" dell'addebito, alla quale l'ordinamento riconnette, in esito all'accertamento giudiziario, le conseguenze sanzionatorie. Solo così, infatti, è assicurata, nella sua interezza, la possibilità di effettivo esercizio del diritto di difesa nel "giusto processo" attraverso il quale si attua la giurisdizione (art. 111 Cost., comma 1). Orbene, il diritto alla informazione in ordine alla "natura della accusa" che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della "imputazione", vera e propria, consistente nella "enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge" (art. 405 c.p.p.; art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b); art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 c.p.p., comma 1, "di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione". Il contemperamento è, certamente, possibile, attraverso la interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p., comma 1, la quale, escludendo la possibilità dell'attuazione "a sorpresa" del potere di nuova (e diversa) qualificazione della condotta, ne condiziona l'esercizio alla preventiva promozione a opera del giudice del contraddittorio tra le parti sulla quaestio juris relativa. E appena il caso di ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, col noto arresto dell'11 dicembre 2007 della Sezione Seconda nella causa Drassich contro Italia, ha stabilito che la riqualificazione del fatto, operata dal giudice colla sentenza, senza che, in precedenza, la difesa dell'imputato avesse avuto la possibilità "di discutere in contraddittorio la nuova accusa", costituisce violazione

dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione cit.. Questa stessa Corte, inoltre, traendo spunto dalla succitata pronuncia della Corte europea ha affermato il principio di diritto che l'osservanza del contraddittorio, consacrato dall'art. 111 Cost., "investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso" (Sez. 6, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, massima n. 241754), sicchè deve essere preventivamente assicurata alle parti la possibilità di interloquire in ordine alla "eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto" (Sez. 6, 25 maggio 2009, n. 36323, Drassich, massima n. 244974). Nel caso in esame la lesione del contraddittorio (non assicurato dal Tribunale) in ordine alla diversa definizione giuridica della condotta, operata colla sentenza di condanna, comporta la nullità generale comminata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e), per violazione del diritto di difesa. Nè il rilievo che la diversa qualificazione del reato - consistita della derubricazione della ipotesi delittuosa contestata in quella contravvenzionale ritenuta - risulti più favorevole per la giudicabile, vale a sottrarre il provvedimento alla sanzione processuale. Pur se, in effetti, la posizione della giudicabile risulta meno gravata in dipendenza della derubricazione, non di meno residua il pregiudizio per il diritto di difesa. La difesa, infatti, ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico), in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltretutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza. Sicchè, conclusivamente, la postuma definizione giuridica del fatto, operata dal Tribunale, ha privato la giudicabile della possibilità di esplicitare la propria difesa, sia in punto di fatto, che in punto di diritto, in ordine alla contravvenzione ritenuta”;

- ritenuto di condividere dette argomentazioni, con le quali la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità sempre più pressante che il giudice nazionale si conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in applicazione dell'art. 6 CEDU;
- valutata la indispensabilità, pertanto, di aprire formalmente un contraddittorio sul punto, dando

soprattutto modo alla difesa dell'imputato di interloquire, stante la diversità fra il reato contestato *ab origine* (reato di evento, necessariamente abituale) e quello per il quale il Pubblico Ministero ha, in via subordinata, richiesto la riqualificazione (reato contravvenzionale, solo eventualmente abituale), avuto anche riguardo alle facoltà concesse all'imputato, laddove per il diverso reato come qualificato in sentenza sia – come nella fattispecie – in astratto ammissibile l'oblazione (in proposito cfr. Cass. SS.UU. 28/2/2006, Autolitano; Cass. 21/2/2008, Scarano; di recente v. Cass. 11/5/2010, imp T.G.);

P.Q.M.

invita le parti ad aprire un contraddittorio in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto così come prospettata in via subordinata dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni.